

**ORDINI INGEGNERI COMO E LECCO**

Lecco, Politecnico, 12 maggio 2016  
Seminario di aggiornamento professionale

**«LA FIGURA DELL'INGEGNERE  
FORENSE:  
ruolo e prospettive»**

**Ing. Sergio Clarelli – Ing. Pietro Tripodi**

# Introduzione

Negli ultimi anni, sull'onda della crisi economica, molteplici categorie professionali hanno focalizzato l'attenzione nell'ambito della consulenza giudiziaria.

Ne è derivato un incremento delle iscrizioni nei ruoli degli elenchi dei Consulenti presso i Tribunali.

# Scopo del Seminario

Al contrario della **Medicina Legale**, l'**Ingegneria Legale**, che si è sin qui evoluta sulla base di iniziative personali, è recentemente oggetto di azioni di codificazione finalizzate a conferirle prestigio scientifico.

In tale ottica sono stati costituiti, nell'ambito delle specifiche professioni, apposite commissioni sia in ambito centrale che territoriale.



# Scopo del Seminario

Questo Seminario si prefigge di fornire una panoramica generale sui ruoli e compiti dell'**Ingegnere Forense** nonché di informare i Colleghi circa le **iniziative in corso** e di recepire nel contempo le esigenze e le aspettative dei partecipanti.



# La Figura dell'Ingegnere Forense

L'Ingegnere Forense favorisce l'**interfacciamento della Scienza con il Diritto**, consentendo che situazioni, studiate ed analizzate con principi e metodi scientifici, possano essere valutate con i principi della Giurisprudenza.

L'Ingegnere Forense dovrà quindi garantire che le risultanze di analitici e rigorosi procedimenti possano essere univocamente comprese e gestite, nel rispetto dei vincoli giurisprudenziali, dai Soggetti non in possesso di specifica preparazione tecnico-professionale.


# I RUOLI DELL'INGEGNERE FORENSE in ambito civile

<b>Ruolo</b>	<b>Interlocutori</b>
<b>Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)</b>	Magistrato giudicante - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale - Parti - Procuratori delle Parti - CTP - Soggetti terzi
<b>Consulente Tecnico di Parte (CTP)</b>	Parte - Procuratore/i della Parte - CTU - CTP - Soggetti terzi - Magistrato giudicante
<b>Arbitro unico - Presidente del Collegio Arbitrale - Arbitro</b>	Parti - Procuratori delle Parti - CTU - CTP - Soggetti terzi - Camere Arbitrali
<b>Mediatore</b>	Organismo di mediazione - Parti - Procuratori delle Parti - CTP

# I RUOLI DELL'INGEGNERE FORENSE in ambito penale

<b>Ruolo</b>	<b>Interlocutori</b>
<b>Perito d'Ufficio</b>	Magistrato giudicante - Procuratori delle Parti costituite - CTP - Soggetti terzi
<b>Consulente del Pubblico Ministero</b>	Magistrato inquirente (PM) - Procuratori delle Parti costituite - Perito d'Ufficio - CTP - Soggetti terzi - Magistrato giudicante
<b>Consulente Tecnico di Parte (CTP)</b>	Parte - Procuratore/i della Parte – Perito d'Ufficio - CTP - Soggetti terzi - Magistrato giudicante





**Giustizia Penale**



# Etica e Deontologia

**Etica e Deontologia** sono parole che hanno origine e significato diversi e che indicano comportamenti umani ben distinti.

**L'Etica, derivante dal termine "èthos"**, è riconducibile al comportamento, costume, consuetudine che permettono di distinguere i comportamenti buoni, giusti o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti moralmente negativi o inappropriati.



# Etica e Deontologia

La Deontologia, derivante dal termine “deo”, è riconducibile al dovere. La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali che costituiscono il Codice etico alle quali le diverse categorie professionali debbono attenersi.

Gli Ingegneri, nell'ambito della loro attività sono chiamati al rispetto dello specifico Codice deontologico che è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.





# Particolari obblighi deontologici

Relativamente all'attività in argomento rientrano tra gli obblighi deontologici:

- possesso di **Partita IVA**;
- iscrizione alla **Cassa Previdenziale** (che, in alternativa all'Inarcassa, può essere l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, per gli Ingegneri dipendenti già soggetti ad una forma previdenziale obbligatoria);
- possesso di **Polizza assicurativa** per i rischi connessi all'attività professionale;

# Obbligo della partita IVA

L'Ingegnere iscritto all'Albo, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, non può fare ricorso alla prestazione occasionale per svolgere attività professionale, **laddove non sia riscontrabile l'episodicità (accidentalità) degli incarichi**, ma è obbligato ad aprire partita IVA.

In proposito si rimanda al contenuto dei seguenti documenti che chiariscono esaustivamente la materia:

➤ **Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4594 del 25/02/15;**



➤ **Nota del CNI n.31/2015.**



# Quesito relativo all'obbligo di partita IVA

(estratto dal documento del CNI 31/2015)

*Sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tribunale (CTU) e mi è stato affidato un incarico. Posso classificarlo come prestazione occasionale o devo necessariamente aprire una posizione IVA?*

Sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera saltuaria e occasionale.

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2997 del 27 marzo 1987, tale attività è classificabile come abituale e, conseguentemente, realizzabile solo attraverso il possesso di una partita IVA.



# Quesito relativo agli obblighi previdenziali

(estratto dal documento del CNI 31/2015)

*Ho eseguito una prestazione occasionale. In quale categoria di reddito è inquadrabile? Devo iscrivermi a INARCASSA? Devo versare i contributi all'INPS?*

Il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali è qualificabile nei redditi diversi. Se il soggetto che esegue la prestazione non è titolare di partita IVA non dovrà versare a INARCASSA ma il reddito prodotto eccedente la soglia di € 5.000 sarà assoggettato a contribuzione presso l'INPS (gestione separata).



# Formazione Giuridica

La puntuale conoscenza del **quadro giurisprudenziale** e delle **regole processuali** è fondamentale per consentire che le risultanze tecnico-scientifiche siano correttamente trasferite nei comparti disciplinari ben diversi da quelli tipici dell'Ingegnere.

# Il Diritto

**Il Diritto** è il complesso di norme che disciplinano i rapporti tra le persone nella vita sociale

*Potius ignoratio juris litigiosa est quam scientia*  
(Cicerone, *De Legibus Libro I – 18*)

**L'ignoranza del diritto porta a maggiori liti che non la sua conoscenza.**



## ***FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO***

Leggi

Regolamenti

Circolari

Interpretazioni

Ordinanze

Usi o Consuetudini

## ***FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO***

Codice Civile

Codice di Procedura Civile

Codice Penale

Codice di Procedura Penale

Codice della navigazione

Codice dell'ambiente

Codice dei beni culturali e del paesaggio

.....

# CLASSIFICAZIONE DI MASSIMA DEL DIRITTO

<b>DIRITTO PUBBLICO</b> <i>il complesso delle norme che disciplinano l'organizzazione e l'attività dello Stato e delle altre istituzioni ed enti pubblici</i>	diritto costituzionale		
	diritto amministrativo		
	diritto finanziario		
	diritto penale		
	diritto processuale penale		
	diritto processuale civile		
	diritto internazionale pubblico		
	diritto internazionale privato		
	diritto ecclesiastico		
<b>DIRITTO PRIVATO</b> <i>il complesso delle norme che disciplinano i rapporti tra le singole persone fisiche e persone giuridiche, in relazione alla sfera personale, familiare, patrimoniale</i>	diritto civile	diritti non patrimoniali	diritti di famiglia
			diritti della persona
		diritti patrimoniali	diritti reali
			diritti di obbligazione
			diritti di garanzia
	diritti di successione		
	diritto commerciale		
	diritto del lavoro		
	diritto della navigazione	marittima	
		fluviale e lacuale	
aerea			

# Il principio della legalità

Le decisioni dei Giudici avvengono secondo i **principi del diritto** e non secondo i **principi dell'equità**.

Ciò trova conferma nell'articolo 113 del c.p.c. il quale afferma testualmente che *“Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”*.

***Il ricorso al criterio dell'equità, è talvolta ammesso dalla legge che permette al Giudice (Giudice di Pace o Arbitro) di esprimere una decisione svincolata dall'applicazione di una norma derivante dal diritto, ed elaborata invece in modo buono e giusto secondo coscienza.***

# Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, **da uno o più consulenti (\*) (\*\*)** di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

*(\*) In linea generale ai diversi consulenti sono assegnati specifici quesiti su specialistici segmenti professionali.*

*(\*\*) L'utilizzo da parte del CTU di eventuali collaboratori o Consulenti esterni deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice.*



# Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

# Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l'incarico

Il consulente scelto **tra gli iscritti in un albo** ha l'**obbligo di prestare il suo ufficio (\*)**, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'**art. 51 (\*\*)**

*(\*) il consulente scelto tra gli iscritti in un albo non ha la facoltà di decidere se accettare o meno l'incarico: è obbligato.*

*(\*\*) l'art. 51 del c.p.c. elenca le situazioni per cui il giudice ha l'obbligo di astenersi.*

# Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in **colpa grave (\*)** nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'**art. 35 del codice penale (\*\*)**. In ogni caso è dovuto il **risarcimento dei danni (\*\*\*)** causati alle parti.

*(\*) a puro titolo esemplificativo, la colpa grave si concretizza nei comportamenti imprudenti, superficiali, negligenti*

*(\*\*) sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte*

*(\*\*\*) se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (art. 2236 c.c.)*

# Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, **formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire (\*)**.

Possono essere **nominati più consulenti (\*\*)** soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

*(\*) così modificato con la L. 69/2009. Il quesito è fissato prima che compaia il CTU.*

*(\*\*) la nomina di più consulenti è correlata alla specificità degli accertamenti. In tale caso a ciascun consulente viene assegnato uno specifico quesito.*



# Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il **giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli** al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

# Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricsusazione del CTU

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente **che non ritiene di accettare l'incarico** o quello che, **obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi**, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro **istanze di ricsusazione**, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

# Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, **da sé solo (\*)** o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può **essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi** e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini **da sé solo**, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

*(\*) La disposizione che il CTU opererà “da sé solo” non significa che il CTU possa operare autonomamente senza dare le informative del caso ai CTP.*

# Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

Delle indagini del consulente si forma **processo verbale (\*)**, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, **il consulente deve farne relazione (\*)**, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

**La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite** nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (\*\*).



# Processo verbale e relazione (note)

*(\*) il verbale delle operazioni, seppure sintetico, deve essere fedele nel contenuto e rigoroso nella forma.*

*Il verbale delle operazioni deve contenere: il luogo; la data; gli orari di inizio e termine delle operazioni congiunte; i nominativi delle persone presenti; le operazioni svolte (anche se sommariamente); le eventuali dichiarazioni espresse dalla parti; l'eventuale presenza alternante di qualcuno deve trovare riscontro negli orari di abbandono da riportarsi.*

*Alla fine delle operazioni il verbale va letto e sottoscritto da tutti i presenti.*

*Il verbale è nullo se non vi è certezza sulle persone che hanno partecipato all'incontro e se non è sottoscritto da tutti i partecipanti.*

*Nel verbale delle operazioni è importante esporre la data e l'ora delle successive operazioni congiunte affinché le parti ne abbiano documentata cognizione.*

# Processo verbale e relazione (note)

*(\*\*) il terzo capoverso dell'articolo 195 è stato così modificato con la L. 69/2009.*

*Il testo precedente prevedeva semplicemente che la relazione sarebbe stata depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.*

*Lo spirito della modifica è connesso alla necessità di alimentare il contraddittorio tra le parti contenendo il precedente diffuso meccanismo per il quale il CTU veniva convocato in udienza "a chiarimenti", con la conseguente dilatazione dei tempi legati alla formulazione delle controdeduzioni del CTU sulle osservazioni nel frattempo depositate dalle parti.*

# Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, **si escludono il giorno o l'ora iniziali**. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni **festivi si computano nel termine (\*)**.

**Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (\*\*)**.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (\*\*)**.

Resta fermo il **regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria**, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.



# Computo dei termini (note)

(\*) *Il computo dei termini è analogo alla procedura utilizzata per il calcolo della durata dei lavori: si computano i giorni naturali e consecutivi escludendo il giorno di inizio.*

(\*\*) *Nel caso in cui viene fissato il giorno della scadenza per il deposito della relazione di consulenza, se la scadenza cade di sabato, o di domenica, o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno feriale successivo.*

*Nella particolare ipotesi che il calcolo debba essere svolto a “ritroso” nel tempo, ad esempio quando viene fissato il deposito entro un determinato periodo prima dell’udienza, occorre tornare “indietro” nel calendario al primo giorno non festivo.*

(\*\*\*) *Resta fermo il regolare svolgimento di ogni attività giudiziaria, svolta dal CTU, nella giornata del sabato, (e, ove necessario, nei giorni festivi e negli orari notturni).*

**ATTENZIONE:** *La data e l’ora della Ricevuta di Avvenuta Consegna fissano il momento in cui la comunicazione per via telematica si intende effettuata (DM 44/2011 – art. 16).*



# Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la **rinnovazione delle indagini (\*)** e, per gravi motivi, la **sostituzione del consulente tecnico (\*\*)**.

*(\*) La rinnovazione delle indagini si ha quando la relazione tecnica prodotta non risulti idonea a chiarire quanto richiesto con i quesiti formulati.*

*(\*\*) La sostituzione del consulente può avvenire solo nel corso delle operazioni. Tra i motivi che possono spingere il giudice alla sostituzione del consulente può rientrare anche il ritardo nel deposito della relazione.*

# Art. 197 c.p.c. – Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Quando lo ritiene opportuno il **presidente (\*)** invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad **esprimere il suo parere in camera di consiglio (\*\*)** in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

*(\*) Il presidente del collegio giudicante.*

*(\*\*) La presenza del consulente tecnico in camera di consiglio non è inderogabile. E' sufficiente che questi esprima il suo parere per iscritto da allegarsi al processo verbale di udienza.*

# Art. 198 c.p.c. – Esame contabile

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche **documenti e registri non prodotti in causa (\*)**. Di essi tuttavia senza il **consenso di tutte le parti** non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

*(\*) l'acquisizione di documenti non prodotti in causa, senza il consenso di tutte le parti, può comportare l'invalidazione della CTU.*

*Il consulente non può sostituirsi alle parti in violazione dei termini per la produzione di documenti. Ammessa solo l'acquisizione di atti pubblici con funzione di verifica (v. sentenza Cassazione n.12921 del 23/06/2015).*

# Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

Se le parti si conciliano, si redige **processo verbale della conciliazione (\*)**, che è **sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico (\*\*)** e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di **titolo esecutivo al processo verbale (\*\*\*)**.

*(\*) A carattere generale, il primo dovere del Consulente è quello di conciliare le parti.*

*(\*\*) Tenere presente che i CTP non hanno potere di rappresentanza delle parti. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto necessariamente dai legali.*

*(\*\*\*) VEDI FAC-SIMILE VERBALE CONCILIAZIONE*





# Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'**articolo 116 secondo comma (\*)**.

*(\*) attiene la possibilità del giudice di desumere argomenti di prova dalle dichiarazioni.*

# Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un **termine entro il quale possono nominare**, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il **consulente della parte (\*)**, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

*(\*) Anche l'attività del Consulente Tecnico di Parte, al pari di quella del CTU, è soggetta a potenziali responsabilità.*

*Il CTP può essere sostituito dalla parte che lo ha nominato con semplici comunicazioni.*

# Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da **un consulente tecnico (\*)** nei casi e con i modi stabiliti nel codice di procedura civile.

*(\*) Circa il numero di Consulenti di Parte le casistiche sono variegate. Il contenuto dell'articolo 87 non lascia comunque dubbi. Si prevede espressamente che la parte si possa fare assistere "da uno o più avvocati" e da "un consulente tecnico". In tale ottica assiste anche il contenuto dell'art. 225 c.p.p.*

# Art. 88 c.p.c. – Doveri di lealtà e probità

Le parti e i **loro difensori** (\*) hanno il dovere di comportarsi in giudizio con **lealtà e probità**. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle **autorità che esercitano il potere disciplinare** su di essi.

*(\*) Il Consulente Tecnico di Parte, seppure privo di specifica procura a rappresentare la parte, rientra nell'equipe dei difensori.*

*L'operato del Consulente Tecnico di Parte deve essere improntato alla totale ed incondizionata correttezza, sia dal punto di vista tecnico che deontologico.*



# Art. 244 e s. c.p.c. – Prova per testimoni

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle **persone da interrogare (\*)** e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

*(\*) Nella formulazione dell'incarico il Giudice potrebbe eventualmente demandare al CTU l'onere di escutere i testi coinvolti.*

*Ciò, qualora disposto, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme procedurali tra cui in particolare: la necessità di esaminare i testi separatamente; di identificarli e di sottoporli a giuramento secondo la formula di rito (art. 251); di interrogarli in aderenza ai capitoli di prova preventivamente ammessi; di verbalizzare le testimonianze rese e di sottoporle alla sottoscrizione del teste stesso.*

# Accesso nei luoghi sigillati

L'accesso nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, indipendentemente dal fatto che questi siano stati posti nell'ambito di procedimenti della giustizia civile o penale, è interdetto finché non ne sia stata ordinata la rimozione.

Nella pratica può verificarsi il caso che l'ausiliario del giudice, impegnato in un procedimento giudiziario di natura civile, debba svolgere accertamenti in un ambiente o su impianti sottoposti ad indagini di natura penale.

Il CTU deve tenere nella debita considerazione ch'egli non è autorizzato a rimuovere alcun sigillo finalizzato ad inibire l'accesso a locali o finalizzato ad inibire l'attivazione di specifici impianti. La rimozione dei sigilli deve essere preventivamente formalmente autorizzata.

L'inosservanza concretizza la violazione penale di cui all'art. 349 c.p.

# Accertamento dei fatti da parte del CTU

L'affidamento del compito al CTU di accertare direttamente fatti o situazioni costituisce una **Consulenza percipiente**;

La valutazione del CTU di fatti già provati costituisce una **Consulenza deducente**

Seppure in presenza di Consulenza percipiente, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, le parti non possono sottrarsi dall'onere probatorio rimettendo l'accertamento dei loro diritti all'attività del CTU.

In altri termini è necessario che le parti stesse deducano quanto meno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento dei propri diritti.

# Ambito del Processo cautelare

Nell'ambito del Processo cautelare, prima del processo cognitivo, i ricorrenti hanno la possibilità di raccogliere le prove che potrebbe essere difficile produrre successivamente.

La relativa Consulenza si concretizza in:

- Accertamento Tecnico Preventivo (\*)
- Ispezione Giudiziale (\*\*)

*(\*) finalizzato a stabilire/congelare le cause all'origine di un vizio (art. 696 c.p.c.)*

*(\*\*) nel processo civile è ordinata dal Giudice, qualora si renda indispensabile una prova materiale che per sua natura non può essere allegata (art. 118 e 258 ss c.p.c.)*



# Ambito del Processo di cognizione

Nell'ambito del Processo di cognizione il Giudice accerta le situazione giuridica sulle base dei fatti documentati dalle parti e giunge al pronunciamento della sentenza.

Le fasi del giudizio sono così articolate:

- presentazione del **ricorso**;
- **costituzione** della parte resistente e comparizione delle parti in udienza;
- attività **istruttoria** con accertamento dei fatti (in ciò si colloca la **CTU**);
- interpretazione delle norme da parte del giudice ed emissione **sentenza**.

# Ambito del Procedimento di esecuzione

Nell'ambito del Procedimento di esecuzione l'aspetto che maggiormente interessa il Tecnico Forense è la perizia estimativa.

Nei casi di espropriazione immobiliare, il Giudice incarica l'**Esperto Stimatore** di accertare la consistenza ed il valore del bene con l'acquisizione di tutte le informazioni ed i documenti necessari per la sua definizione ed individuazione (catasto, atto di provenienza, regolarità della costruzione, sanatorie, abusi edilizi, ecc.)

# Relazione di consulenza - caratteristiche

La relazione di consulenza dovrà:

- possedere un elevato livello qualitativo;
- gli argomenti, trattati approfonditamente, dovranno essere comprensibili a tutti e non solo ai tecnici;
- i riferimenti agli allegati dovranno consentirne una agevole consultazione;
- le conclusioni dovranno essere chiare e sintetiche;
- le risposte ai quesiti non debbono lasciare spazio ad ambiguità o dubbi sulle risposte;

# Relazione di consulenza – proroga dei termini

Il termine per la consegna della relazione di consulenza è fissato dal Magistrato all'atto del conferimento dell'incarico.

La eventuale richiesta di proroga, **corredata di inconfutabili motivazioni**, è da inoltrare **con anticipo** prima della scadenza prevista.

Il Magistrato potrebbe non concedere la proroga in caso di istanze intempestive o non adeguatamente motivate. Tale evenienza può dare luogo a sanzioni disciplinari ed a decurtazioni sull'onorario.



# Relazione di consulenza - deposito

Così come disposto con l'art. 195 del c.p.c., la relazione di consulenza (spesso chiamata impropriamente “bozza di relazione” o “relazione preliminare”) deve essere anticipatamente trasmessa, alle parti costituite, nel rispetto delle scadenze fissate dal giudice.

Successivamente **il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.**

Tutta la documentazione così composta sarà depositata formalmente tramite deposito telematico, oltre alla eventuale c.d. **“copia di cortesia”** che sarà depositata direttamente presso la cancelleria.

# Classificazione generale dei compensi

I compensi sono regolamentati da:

- Legge 319/1980;
- DM 30/05/2002;
- DPR 115/2002 (art. 49÷57).

Si classificano in:

- onorari fissi;
- onorari variabili (a percentuale, tra minimo e massimo);
- onorari a vacanza o a tempo (€ 14,68 per la prima vacanza, € 8,15 per le vacanze successive);

# Il compenso a vacanza

Vengono determinate in base alle vacanze le attività non tabellate.

La vacanza è di **due ore**.

Per la prima vacanza l'onorario è **€ 14,68**, per le successive **€ 8,15**.

Non si possono liquidare più di **4 vacanze al giorno** per ciascun incarico.

**L'onorario per la vacanza può essere aumentato:**

- fino al doppio quando il termine è fino a cinque giorni;
- della metà quando il termine è fino a 15 giorni.

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

# Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso spettante al Consulente avviene con Decreto del Giudice dopo la sua analisi della “richiesta di liquidazione” depositata dallo stesso Consulente.

Anche nel caso in cui si addivenisse alla conciliazione tra le parti, l'onere della CTU dovrà essere necessariamente subordinato al provvedimento di liquidazione del Giudice.

**L'ordinanza di liquidazione emessa dal Giudice è titolo esecutivo.**



# c.p.p. – Il Perito ed il Consulente Tecnico

Nel procedimento penale occorre prestare attenzione al fatto che sono ben distinte le figure del Perito e del Consulente Tecnico (vedasi art. 220 c.p.p. e successivi).

**Il Perito, scelto tra gli iscritti negli appositi Albi, viene nominato dal giudice.**

**Il Consulente Tecnico viene nominato dal Pubblico Ministero.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 225 c.p.p., disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti

# Ambito del Procedimento penale

Nell'ambito del Procedimento penale, anche nel caso in cui questo sia stato originato dall'azione di un privato, il cosiddetto "attore" è lo Stato rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale,

# Ambito del Procedimento penale

Le fasi del procedimento sono, a grandi linee, così articolate:

- esposto/denuncia;
- apertura fascicolo di indagine della *Procura della Repubblica* (possibile nomina *CTP* art. 359 c.p.p.);
- archiviazione, condanna ex art. 459 c.p.p., rinvio all'udienza preliminare (su disposizione del *GIP*);
- udienza preliminare davanti al *GUP*, con possibile archiviazione o rinvio a giudizio;
- nell'eventuale processo il *Giudice* può avvalersi di un *CTU* (Perito del Giudice); il *Pubblico Ministero (PM)*, che rappresenta l'accusa per conto della *Procura della Repubblica*, può avvalersi di un proprio *CTP*; l'*Indagato*, che in questa fase è diventato *Imputato* con i suoi legali possono anch'essi avvalersi di un *CTP*.

# Fase delle indagini nel Procedimento penale

Nell'ambito del Procedimento penale (attinente per esempio l'esplosione di un locale centrale termica), nella fase delle indagini si procede innanzitutto ad esaminare la documentazione senza muovere le macerie e gli impianti. L'indagine sulle macerie è considerata *irripetibile*.

Quando la Procura indaga si deve dare garanzia all'indagato (tramite il c.d. avviso di garanzia).



# Fase delle indagini nel Procedimento penale

Nel caso di *operazioni irripetibili* (ad esempio rimozione delle macerie e degli impianti) si deve **informare l'indagato** che, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., vengono eseguite operazioni irripetibili. E' data quindi facoltà all'indagato di farsi assistere da un proprio Consulente Tecnico di Parte.

L'acquisizione di una prova durante la fase delle indagini preliminari, prima che si apra la fase dibattimentale, rientra nell'istituto processuale dell'*incidente probatorio*, disciplinato dall'art. 392 c.p.p.



# Formazione tecnica

L'Ingegnere Forense deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

Inoltre, deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

DOCUMENTO IN FASE DI STUDIO

**I – INCONTRO INTRODUTTIVO**

un modulo di 4 ore n. 4 CFP  
Aperto a tutti gli iscritti dell'Ordine

Il ruolo del tecnico nel contenzioso  
Le ADR alternative dispute resolution

**C- CONOSCENZE GENERALI**

3 moduli di 4 ore n. 12 CFP

La consulenza nel procedimento civile  
La consulenza nel procedimento penale  
Casi di studio

**S1- SETTORE CIVILE E AMBIENTALE**

3 moduli di 4 ore n. 12 CFP

Il contenzioso in edilizia  
Il contenzioso negli appalti  
L'esecuzione immobiliare  
L'inquinamento dell'ambiente

**S2 - SETTORE INDUSTRIALE**

3 moduli di 4 ore n. 12 CFP

Conformità impianti e macchine  
Fire investigation  
L'incendio nel procedimento civile  
L'incendio nel procedimento penale

**S3 - SETTORE DELL'INFORMAZIONE**

3 moduli di 4 ore n. 12 CFP

Digital forensics e tabulati telefonici  
Reperti informatici  
Investigare su suoni,immagini, video

**A1**

1 modulo 4 CFP

Il processo  
civile  
telematico

**A2**

1 modulo 4 CFP

La valutazione  
dei compensi  
nel contenzioso

**A3**

1 modulo 4 CFP

Gli illeciti edilizi,  
ambientali e  
negli appalti

**A4**

2 modulo 8 CFP

L'attività del  
tecnico nel  
procedimento  
penale

**A5**

2 moduli 8 CFP

Ricostruzione  
della dinamica  
incid. stradali

**A6**





2 moduli 8 CFP

Estimo  
immobiliare e  
aziendale



# Alcuni corsi in fase di studio

Onde accrescere il livello delle prestazioni degli Ingegneri Forensi, impegnati in segmenti scientifici estremamente diversificati, è indispensabile individuare gli ottimali percorsi formativi da erogarsi con omogeneità. Tra i segmenti specialistici d'interesse si citano, a puro titolo di esempio, i seguenti moduli.

- **Le immissioni moleste** 
- **Acustica forense** 
- **Gestione rischio amianto** 
- **Formulazione dei giudizi di stima** 
- .....



# Documenti utili

Si elencano qui di seguito alcuni documenti che vengono messi a disposizione e che potranno essere utili ai CTU ed ai CTP nello svolgimento della loro attività:

➤ Considerazioni sulla responsabilità professionale



➤ Proposta di disciplinare del CTP



➤ Linee Guida CTU (emanate dal Tribunale di Como)



➤ fac-simile verbale di conciliazione



➤ formulazione dei giudizi di stima



# ADR – Alternative Dispute Resolution

La pratica della Risoluzione Alternativa della Controversia si colloca a pieno titolo nel contesto delle iniziative finalizzate a **ridurre il carico di lavoro delle aule giudiziarie ed a favorire il processo di riavvicinamento tra le parti in lite** che, in alcuni casi, sono direttamente impegnate ad individuare la soluzione per loro più soddisfacente.

E' significativa l'affermazione dell'Avvocato Abraham Lincoln già Presidente degli USA:

*“Scoraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi.  
Mostra come l'apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto ...  
in onorari, spese e perdite di tempo”.*

# ADR - Categorie

la composizione della lite è raggiunta nella piena autonomia delle parti che definiscono autonomamente i termini dell'accordo



ADR


un terzo imparziale esprime una valutazione vincolante per le parti



un terzo agevola la discussione facendo emergere gli interessi delle parti che definiscono autonomamente i termini dell'accordo



# ADR – Tipologie



**CONCILIAZIONE**

**MEDIAZIONE**

**ARBITRATO**



# ADR – Conciliazione

La Conciliazione, in linea di principio, si concretizza nelle seguenti attività:

- **TRANSAZIONE**, che costituisce un contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni per evitare l'insorgere di una lite o per fare cessare una lite già in atto;
- **ACCORDO STRAGIUDIZIALE**, che può definirsi davanti al Giudice di Pace, nell'ambito della CTU, nell'ambito di procedimento di negoziazione assistita;
- **CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE** o di fronte all'ufficio della **DIREZ. PROV.LE DEL LAVORO** finalizzata a dirimere controversie in materia di lavoro;
- **CONCILIAZIONE PARITETICA** nella quale il tentativo di composizione della lite avviene tra due conciliatori posti sullo stesso piano che rappresentano le parti, senza l'intervento del terzo soggetto *super partes*. L'eventuale accordo nasce dal contraddittorio tra un esponente dell'Associazione Consumatori, che rappresenta il consumatore/utente, e un delegato della Società controparte.

# ADR – Esecutività del verbale di conciliazione

Il verbale di conciliazione può, in alcuni casi, avere efficacia di titolo esecutivo.  
Negli altri casi assume il valore di impegno contrattuale.

Ai sensi dell'art. 474 del c.p.c. sono titoli esecutivi:

- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

# ADR – Mediazione

Attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

La mediazione non prevede la emissione di alcuna sentenza, lodo, giudizio.

Fonti legislative:

D.Lgs 28/2010 modificato da DL 69/2013 convertito con L. 98/2013

DM 180/2010 - DM 139/2014

# ADR – Accesso alla mediazione

## MEDIAZIONE

la domanda deve essere presentata presso l'Organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia

### OBBLIGATORIA

(necessità avvocati)

Materie: condominio, diritti reali, successione ereditaria, divisione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,

### VOLONTARIA

(la presenza degli avvocati consente alle parti di conseguire il vantaggio dell'esecutività dell'accordo  
- D.Lgs 28/2010, art. 12)

### DEMANDATA

(necessità avvocati)

il Giudice dispone che le parti procedano con un tentativo di mediazione



## **tempi ridotti**

il procedimento ha una durata non superiore ai tre mesi.

## **costi ridotti**

Spese avvio procedimento (per ciascuna parte): € 40 per liti fino a € 250.000; € 80 per valore superiore. Oltre alle spese vive documentate.

Spesa di mediazione per ciascuna parte in funzione del valore della lite (soggetti alle variazioni previste nell'art. 16 del DM 180/2010):

Fino ad € 1.000: € 65; € 1.001÷5.000: € 130; € 5.001÷10.000: € 240; € 10.001÷25.000: € 360; € 25.001÷50.000: € 600; € 50.001÷250.000: € 1.000; € 250.001÷500.000: € 2.000; € 500.001÷2.500.000: € 3.800; € 2.500.001÷5.000.000: € 5200; oltre € 5.000.000: € 9.200

## **benefici fiscali**

Esenzione: imposta di bollo, spese, tasse ed imposta di registro del verbale di conciliazione -entro 50mila Euro-

Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta per la mediazione:

a) fino a 500€ in caso di successo della mediazione; b) fino a 250€ in caso di insuccesso della mediazione.

## **riservatezza**

Riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite. Inutilizzabilità delle informazioni in un eventuale successivo giudizio.

## **semplicità e flessibilità del procedimento**

il procedimento è condotto in maniera flessibile con sessioni congiunte e separate, e la controversia può comporsi con ampia versatilità.

## **Favorisce la prosecuzione dei rapporti tra le parti**

Le parti sono protagoniste nel tentativo di conciliazione. Le parti mantengono il controllo sulla soluzione della lite.

# ADR – L'Organismo di mediazione

L'Organismo di mediazione è l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo

Il registro degli Organismi è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'Organismo, i cui criteri per l'iscrizione nel registro sono regolamentati dal DM 180/2010, deve disporre di un numero di mediatori non inferiore a cinque.

# ADR – Il Mediatore

Il Mediatore, deve possedere una specifica **formazione**, uno specifico **aggiornamento** almeno biennale, i prescritti requisiti di **onorabilità**.

Guida le parti a raggiungere un accordo amichevole nella controversia.

E' tenuto all'obbligo di riservatezza (sia interna che esterna).

Il Mediatore è:

- **INDIPENDENTE** (assenza di qualsiasi rapporto con le parti in lite)
- **IMPARZIALE** (non orientato a favorire alcuna parte)
- **NEUTRALE** (inesistenza di interessi all'esito della lite)

# ADR – Incompatibilità e conflitti di interesse

Ai sensi dell'Art. 14-bis – comma 1 - del DM 139/2014, che disciplina l'incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori, il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'Organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.

Da ciò scaturisce, come è evidente, che l'Organismo di mediazione presso il quale il professionista è iscritto in qualità di mediatore, non può accettare procedure di mediazione nelle quali una parte ha, come tecnico di parte, lo stesso professionista iscritto nell'Organismo.



# ADR – Incompatibilità e conflitti di interesse

**New !**

Il TAR Lazio, con la sentenza 1 aprile 2016, n. 3989 ha dichiarato illegittima la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 14 bis del DM 139/2014.

....

sulla questione potrebbe ora pronunciarsi il Consiglio di Stato ....

# Organismo di mediazione degli Ingegneri

Alcuni Ordini degli Ingegneri hanno un proprio Organismo di mediazione

Anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sta analizzando la possibilità di creare un Organismo di mediazione a livello centrale del quale gli Ordini che intendano aderire sarebbero sedi secondarie.

# Organismo di mediazione degli Ingegneri

Con il documento, attualmente in fase di studio, si ipotizza che:

- Gli Ordini, in quanto sedi secondarie, possano operare senza doversi autonomamente registrare presso il Ministero della Giustizia;
- L'Organismo di mediazione, istituito come associazione nazionale, avrebbe un suo Statuto ed una propria denominazione da definire;
- Con la creazione dell'Organismo di mediazione a livello nazionale il CNI si pone l'obiettivo di sottolineare l'importanza della mediazione/conciliazione e l'importanza di un organismo al quale gli iscritti possano fare riferimento in ogni situazione, ad esempio nella stesura di contratti o nella definizione di incarichi professionali.



# Arbitrato

- Istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le Parti intendono risolvere la controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un **soggetto terzo** che può essere rappresentato da un **Arbitro unico** oppure da un **Collegio Arbitrale**, costituito generalmente da tre Arbitri di cui uno con funzioni di Presidente.
- Tale istituto è disciplinato dal Libro IV - *Dei procedimenti speciali* del Codice di Procedura Civile (c.p.c), Titolo VIII - *Dell'Arbitrato*, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "*Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80*".



# Convenzione di arbitrato

- L'arbitrato trae origine dalla **convenzione di arbitrato** che è rappresentata dal **compromesso** (articolo 807 c.p.c.), formulato, a pena di nullità, per iscritto, con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure dalla **clausola compromissoria** (articolo 808 c.p.c.), inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine all'esecuzione o interpretazione del contratto.

# Le tipologie di arbitrato

Il tipo di Arbitrato è funzione della concreta **volontà negoziale** delle Parti e in base a quanto formulato con la clausola compromissoria.

In particolare, possiamo distinguere le seguenti tipologie d'arbitrato.

- Arbitrato rituale
- Arbitrato irrituale
- Arbitrato di diritto
- Arbitrato di equità
- Arbitrato ad hoc
- Arbitrato amministrato

# Arbitrato rituale

- L'arbitrato rituale si svolge come un **vero e proprio giudizio**, secondo le norme del Codice di procedura civile, in particolare del Capo III - Del Procedimento. Esso si conclude con la pronuncia della sentenza, denominata “**lodo arbitrale**”, redatto in forma scritta, deliberato a maggioranza di voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri.
- Il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della **sentenza di primo grado** pronunciata dall'autorità giudiziaria.

# Arbitrato rituale

- La Parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
- Il Tribunale, accertata la **regolarità formale del lodo**, lo dichiara **esecutivo** con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali è soggetta a trascrizione oppure ad annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo e può essere eventualmente impugnato avanti la Corte di Appello.



# Arbitrato irrituale

- L'arbitrato irrituale (articolo 808-ter c.p.c.) nasce dalla volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante **determinazione contrattuale**.
- Con esso le Parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra esse. In caso di difformità, **il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente**. Pertanto, nell'arbitrato irrituale **il lodo ha valenza di contratto tra le Parti** ed è eventualmente impugnabile avanti il giudice di primo grado.

# Arbitrato di diritto, Arbitrato di equità

- **Arbitrato di diritto:** Gli arbitri decidono in base alle norme giuridiche che si applicano al caso oggetto del procedimento arbitrale.
- **Arbitrato di equità:** Gli arbitri decidono secondo criteri equitativi.

*Per alcuni autori una decisione arbitrale secondo diritto è pur sempre anche secondo equità in quanto è possibile presumere che il diritto sia equo.*

# Arbitrato ad hoc

- L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti provvedono **direttamente** alla nomina del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della procedura, compresa l'attività di segreteria del procedimento arbitrale, svolta in autonomia da parte del soggetto terzo.

# Arbitrato amministrato

- Quando le Parti non intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta possono rivolgersi a **specifiche istituzioni** (ad esempio alle **Camere Arbitrali** presso le Camere di Commercio), le quali amministrano il relativo servizio, fornendo di fatto attività di **segreteria all'arbitrato**, che, come visto, nell'arbitrato ad hoc è svolta direttamente dal Collegio o da segretario appositamente nominato dal Collegio.
- Le Camere Arbitrali sono state istituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".



# Arbitrato amministrato

- Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- **Codice degli appalti** (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), Art. 210, comma 2: La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerale e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.
- Art. 205, comma 5: In caso di riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento...può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una **lista di cinque esperti** aventi competenza specifica.

# Requisiti e deontologia dell'arbitro

- L'articolo 812 del Codice di procedura civile afferma che *“Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire”* Pertanto, la legge considera quale unico requisito per rivestire la qualità di arbitro la piena capacità legale di agire.
- È evidente però che per poter rivestire il ruolo di arbitro ed a maggior ragione quello di Presidente del Collegio Arbitrale è innanzi tutto strettamente necessario avere competenza ed esperienza nell'oggetto della controversia, conoscere la pratica del **diritto sostanziale e processuale** applicabile all'arbitrato, aver partecipato a **corsi di formazione specifica in tema di arbitrati e di procedimenti arbitrali.**

# Motivi di ricusazione dell'arbitro

Ai sensi dell'articolo 815 c.p.c., un arbitro può essere ricusato:

- Se **non ha le qualifiche** espressamente convenute dalle parti;
- Se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha **interesse nella causa**;
- Se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

# Motivi di ricusazione dell'arbitro

- Se egli stesso o il coniuge ha **causa pendente o grave inimicizia** con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- Se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di **consulenza o di prestazione d'opera retribuita**, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;



# Motivi di ricusazione dell'arbitro

- Se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

# Diritti e doveri dell'arbitro

- L'arbitro deve essere **imparziale ed indipendente**, quindi **libero e neutrale**, vale a dire che **non deve avere rapporti con le Parti o con i loro difensori** tali da incidere sul suo lavoro **né avere interessi** propri connessi alla controversia o riserve circa la materia del contendere, pena la sua riconsuazione.
- L'arbitro, dopo l'accettazione dell'incarico, ha l'**obbligo di non rinunciarsi** se non per **giustificato motivo** ed è necessaria la **pronuncia del lodo entro il termine stabilito** dalle Parti o dalla normativa applicabile al procedimento.
- Gli arbitri hanno il **diritto di ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute, oltre al pagamento dell'onorario per l'attività prestata.**

# Procedimenti arbitrali amministrati

- Nel caso di arbitrato amministrato l'arbitro deve anche attendersi specificamente al **Regolamento e/o al Codice Deontologico della Camera Arbitrale** presso cui esso si svolge.
- In particolare, la Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che possono far parte dell'Albo degli arbitri della Camera arbitrale: «..i **tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi**».

# Procedimenti arbitrali amministrati

- La Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'**elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali**.
- Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del **diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni**, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.



# Arbitrati squisitamente tecnici

- Oggetto della controversia: di **natura squisitamente tecnica** (ad esempio inerenti a beni immobili, ad appalti di lavori edili/stradali/impiantistici, pubblici o privati e così via, tra l'altro e di frequente anche con risvolti estimativi);
- Professionista tecnico: Arbitro nominato da una delle Parti o Presidente del Collegio Arbitrale;
- Contributo alla decisione finale con un **approccio tecnico**, mettendo in campo quindi tutte le sue **competenze tecniche**, oltre a quelle procedurali in materia di arbitrato.

# Arbitrati squisitamente tecnici

- In questi casi si può affermare che il Collegio Arbitrale conclude autonomamente il proprio mandato senza “supporti” esterni dall’inizio alla fine del procedimento.
- Né peraltro, in tal caso, sarebbe plausibile affidare l’eventuale compito di “supporto” ad un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) giurista perché, in ogni caso, gli arbitri, ancorché di formazione squisitamente tecnica, come detto, dovranno necessariamente avere anche una preparazione, di contenuti e procedurale in materia arbitrale, conseguibile soltanto a seguito della frequenza di corsi specialistici, in modo da poter svolgere “in autonomia” il proprio compito fino al termine della procedura arbitrale.

# Arbitrati squisitamente tecnici

- Non sempre però nelle controversie di natura tecnica, come negli esempi sopra indicati, il Collegio è composto unicamente da arbitri tecnici ma spesso è costituito soltanto da giuristi. In questi casi il Collegio è “**costretto**” ad affidarsi necessariamente almeno ad un **professionista tecnico** (ingegnere, architetto, geometra, perito e così via) nominandolo **CTU**, il quale “**risolve**” la vertenza dal punto di vista tecnico.
- In questi casi però l’**arbitrato diventa maggiormente oneroso** per le Parti interessate perché è più alto il numero dei soggetti coinvolti per la decisione finale, a ciascuno dei quali dovrà essere corrisposto uno specifico compenso.

# La procedura arbitrale

- Il procedimento arbitrale, nel caso di arbitrato collegiale, in genere inizia con una **prima riunione del Collegio Arbitrale** (a cui ne potranno seguire altre, in funzione delle necessità), nel corso della quale in sostanza il Presidente **conferma l'accettazione dell'incarico** conferitogli (gli arbitri invece accettano la nomina al momento della **sottoscrizione dell'atto di nomina** delle rispettive Parti), si stabilisce la **sede dell'arbitrato**, ai sensi dell'articolo 816, 1° comma, c.p.c., riservandosi eventualmente la possibilità di tenere le **udienze collegiali anche presso altre sedi**.



# La procedura arbitrale

- Inoltre, si procede all'attento esame della convenzione arbitrale e degli atti di nomina degli arbitri designati dalle Parti e poi, alla luce delle norme in materia del c.p.c. e della giurisprudenza in merito, si stabilisce la tipologia dell'arbitrato (rituale, irrituale, secondo diritto, secondo equità).
- Sempre in questa prima riunione, il Collegio Arbitrale generalmente potrà prendere visione anche delle domande delle Parti, delle eccezioni, delle argomentazioni e così via.

# La procedura arbitrale

Il Collegio potrà inoltre richiedere alle Parti la **documentazione**, anche squisitamente tecnica, **strettamente indispensabile per la decisione finale**, nonché, sempre alla prima riunione oppure in una riunione successiva, fissare il **calendario delle ispezioni** eventualmente necessarie, convocare la **prima udienza** (a cui ne potranno seguire altre, in funzione delle necessità) nel corso della quale non sarà tralasciato l'**esperimento di un tentativo di transazione** tra le Parti e in subordine la **definizione esatta dell'ambito del mandato arbitrale**. **Le udienze arbitrali sono presiedute dal Presidente del Collegio Arbitrale.**

# La procedura arbitrale

Dopo aver acquisito **tutti gli elementi necessari per la decisione**, il soggetto terzo (arbitro unico o collegio arbitrale) procede alla stesura attenta del **lodo arbitrale** che, come detto, nell'arbitrato rituale ha valore di sentenza di primo grado, che in genere comprende oltre alle dovute premesse e indicazioni, la **descrizione puntuale dello svolgimento del giudizio arbitrale**, i cenni di fatto, l'illustrazione dettagliata dei motivi della decisione nonché le conclusioni e gli eventuali allegati.

- S. Clarelli «*L'arbitrato e il ruolo dei professionisti tecnici*», Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore, Numero 985 / 31 ottobre 2015.



# Grazie per l'attenzione!

Ing. Sergio Clarelli

[www.estimo.it](http://www.estimo.it) - [ing.clarelli@estimo.it](mailto:ing.clarelli@estimo.it)

Ing. Pietro Tripodi

[www.bioecotecnica.it](http://www.bioecotecnica.it) - [pietro.tripodi@bioecotecnica.it](mailto:pietro.tripodi@bioecotecnica.it)